

ReteAutostrade Mediterranee S.p.a.

STATUTO

AGOSTO 2014

Articolo 1

1. La Società si denomina "Rete Autostrade Mediterranee Società per azioni", per brevità "RAM S.p.a.".

Articolo 2

1. La Società ha sede nel Comune di Roma.

Articolo 3

1. La Società ha per oggetto le attività di promozione e sostegno all'attuazione del sistema integrato di servizi di trasporto denominato "Programma autostrade del mare" nel Piano Generale Trasporti, approvato dal Consiglio dei Ministri il 2 gennaio 2001, e nelle successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'oggetto della Società, che può essere svolto direttamente e/o tramite società partecipate, comprende anche le seguenti attività:

- a) elaborare il master plan dell'intervento e curarne, per conto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la condivisione con le istituzioni pubbliche nazionali e locali interessate nonché con gli eventuali Stati partner coinvolti;
- b) promuovere e favorire l'approvazione del Programma e dei progetti a livello nazionale e, per la parte necessaria, a livello comunitario, nonché la condivisione da parte degli operatori interessati, anche mediante il coinvolgimento delle loro realtà associative;
- c) elaborare i progetti degli interventi, comprensivi delle analisi economico-finanziarie, e curarne l'attuazione anche assumendo le funzioni di concessionaria dei singoli interventi o di aree demaniali;
- d) promuovere azioni di scouting dei potenziali partner finanziari e/o imprenditoriali delle attività previste dal Programma, anche per la realizzazione

- di iniziative in project financing;
- e) svolgere il ruolo di attuatore del Programma e di "facilitatore di sistema", anche attraverso il coordinamento operativo di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti;
 - f) promuovere l'innovazione e il trasferimento delle tecnologie, soprattutto informatiche, utili per l'implementazione, l'attuazione e la gestione del Programma;
 - g) gestire risorse finanziarie private e pubbliche, nazionali e internazionali;
 - h) svolgere attività di assistenza, supporto e servizio alla progettazione e all'attuazione di piani, programmi e interventi promossi da enti pubblici e privati.

3. Le attività sopra indicate potranno essere svolte dalla Società in Italia ed all'estero, in proprio e/o per conto terzi, sia direttamente sia indirettamente, anche conferendo e/o assumendo rappresentanza, sia attraverso proprie partecipate anche consortili.

4. La Società agirà quale struttura operativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, in tale qualità, potrà svolgere ogni altra attività connessa alla realizzazione del sistema integrato di servizi di trasporto di cui sopra.

5. Spetta agli Amministratori compiere tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale e così anche: compiere attività commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari; assumere, sempre in via strumentale e non a scopo di collocamento, partecipazioni in altre società, enti ed imprese nei limiti di quanto previsto dall'art. 2361 Cod. Civ. aventi attività analoga, affine o connessa alla propria (con il tassativo divieto di esercitare comunque tale attività di assunzione di partecipazioni nei confronti del pubblico); contrarre mutui e ricorrere a forme di finanziamento e concedere le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali o personali, comprese le fidejussioni, a garanzia di obbligazioni proprie ovvero di società od imprese nelle quali abbia interessenze o partecipazioni.

6. In ogni caso, è fatto espresso divieto di svolgere affari attinenti ad attività riservate in base alle leggi speciali.

Articolo 4

1. La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2100.

Articolo 5

1. Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal libro soci, su loro espressa dichiarazione.

Articolo 6

1. Il capitale sociale è di € 1.000.000,00 diviso in numero 1.000.000 di azioni nominative del valore nominale di € 1,00 ciascuna. Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

2. Il capitale sociale è interamente pubblico ed è detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

3. Non è consentito il trasferimento delle azioni.

Articolo 7

1. La Società può costituire, con deliberazione adottata dall'Assemblea straordinaria, patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi degli artt. 2447-bis e seguenti Cod. Civ.

Articolo 8

1. Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:
 - a) l'approvazione del bilancio;
 - b) la nomina e la revoca degli Amministratori; la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti;
 - c) la determinazione del compenso degli Amministratori e dei Sindaci;
 - d) la deliberazione sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.

2. All'Assemblea ordinaria spetta altresì il compito di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad attribuire deleghe operative al Presidente, su specifiche materie delegabili ai sensi di legge.

3. L'Assemblea ordinaria delibera inoltre sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dal presente statuto alla sua competenza.

Articolo 9

1. Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:
 - a) le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dal presente statuto;
 - b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei Liquidatori;
 - c) la costituzione di patrimoni destinati di cui all'art. 7 del presente statuto;
 - d) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

2. L'eventuale attribuzione all'organo amministrativo, statutariamente prevista, della competenza a deliberare su materie che per legge spettano all'Assemblea, non fa venire meno la competenza principale dell'Assemblea, che mantiene il potere concorrente di deliberare in materia.

Articolo 10

1. L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo.

2. In sede ordinaria l'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, l'Assemblea ordinaria potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. In tale ultimo caso gli Amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

3. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purché in Italia.

4. E' anche ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano per tele e/o per videoconferenza, a condizione che:
 - sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti; regolare lo svolgimento dell'adunanza; constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, scambiando se del caso documentazione;
 - vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il verbalizzante.

5. L'avviso di convocazione deve in ogni caso indicare:
 - il luogo in cui si svolge l'Assemblea;

- la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

6. L'Assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata A/R, da spedirsi almeno quindici giorni prima dell'Assemblea.

Articolo 11

1. Nell'avviso di convocazione potranno prevedersi altri giorni per la seconda e l'eventuale ulteriore convocazione, ove nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. Può prevedersi al massimo una data ulteriore, successiva alla seconda convocazione.
2. Le Assemblee di seconda o ulteriore convocazione non possono tenersi il medesimo giorno dell'Assemblea di precedente convocazione.
3. Se il giorno per la seconda convocazione o per l'ulteriore convocazione non è già previsto nell'avviso della precedente, l'Assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della precedente, con lettera raccomandata A/R da spedirsi ai soci almeno quindici giorni prima della riunione.

Articolo 12

1. Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti del Collegio Sindacale.
2. In tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato;

comunque, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativo e sindacale assenti.

Articolo 13

1. La convocazione può prevedere che il socio unico che intenda partecipare all'Assemblea (anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 3 dell'art. 2370 Cod. Civ.) debba, almeno due giorni prima della data fissata per l'Assemblea stessa, depositare presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione i propri titoli (o certificati), al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in Assemblea. Le azioni possono essere immediatamente ritirate dopo l'effettuazione del deposito.

2. Qualora nella convocazione non sia previsto l'obbligo del deposito dei titoli (o dei certificati), il socio unico (anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 3 dell'art. 2370 Cod. Civ.) deve esibire in sede assembleare i propri titoli (o certificati), al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in Assemblea.

Articolo 14

1. Il Socio unico può partecipare alle Assemblee anche mediante delegati, nei limiti e con l'osservanza dell'art. 2372 Cod. Civ.

Articolo 15

1. Il sistema di amministrazione e controllo adottato è quello tradizionale. La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un consiglio d'Amministrazione composto da tre membri.

2. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

3. Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea, durano in carica per il periodo fissato dall'Assemblea, che non potrà comunque superare i tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili. Qualora si dimetta o venga a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intende cessato l'intero Consiglio di Amministrazione; in tal caso, deve essere convocata urgentemente l'Assemblea a cura del Collegio Sindacale, il quale nel frattempo può compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

4. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di seguito specificati il cui difetto determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

I. I consiglieri di amministrazione devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, ovvero,
- b) attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività di impresa, ovvero,
- c) funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti a quello di attività dell'impresa, ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

II. Gli amministratori cui siano state delegate in modo continuativo, ai sensi dell'art. 2381, comma 2, del codice civile, attribuzioni gestionali proprie del

consiglio di amministrazione, possono rivestire la carica di amministratore in non più di due ulteriori consigli in società per azioni. Ai fini del calcolo di tale limite, non si considerano gli incarichi di amministratori in società controllate o collegate.

III. Gli amministratori cui non siano state delegate le attribuzioni di cui al comma precedente possono rivestire la carica di amministratore in non più di cinque ulteriori consigli in società per azioni.

IV. Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore:

(i) l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna anche non definitiva e fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per taluno dei delitti previsti:

a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

b) dal titolo XI del libro V del codice civile e dal regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

c) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;

d) dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

(ii) l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

(iii) l'emissione a suo carico di misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione.

Costituisce altresì causa di ineleggibilità l'emissione del decreto che disponga il giudizio o del decreto che disponga il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al primo periodo, paragrafo (i), lettere a), b), c) e d), senza che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non definitiva, ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale.

Gli amministratori che nel corso del mandato dovessero ricevere la notifica di un decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al primo periodo, paragrafo (i), lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale devono darne immediata comunicazione all'organo di amministrazione, con obbligo di riservatezza.

Il Consiglio di Amministrazione verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui al terzo periodo l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate.

Nel caso in cui la verifica sia positiva, l'amministratore decade dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, salvo che il Consiglio di Amministrazione, entro il termine di dieci giorni di cui sopra, proceda alla convocazione dell'Assemblea, da tenersi entro i successivi sessanta giorni, al fine di sottoporre a quest'ultima la proposta di permanenza in carica dell'amministratore medesimo, motivando tale proposta sulla base di un preminente interesse della società alla permanenza stessa.

Se la verifica da parte del Consiglio di Amministrazione è effettuata dopo la chiusura dell'esercizio sociale, la proposta è sottoposta all'Assemblea convocata per l'approvazione del relativo bilancio, fermo restando il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.

Nel caso in cui l'Assemblea non approvi la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione, l'amministratore decade con effetto immediato dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.

5. Fermo restando quanto previsto dai precedenti periodi, l'Amministratore Delegato che sia sottoposto:

- a) ad una pena detentiva o
- b) ad una misura cautelare di custodia cautelare o di arresti domiciliari, all'esito del procedimento di cui all'articolo 309 o all'articolo 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione,

decade automaticamente per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalla carica di amministratore, con contestuale cessazione delle deleghe conferitegli.

6. Analoga decadenza si determina nel caso in cui l'Amministratore Delegato sia sottoposto ad altro tipo di misura cautelare personale il cui provvedimento non sia più impugnabile, qualora tale misura sia ritenuta da parte del consiglio di amministrazione tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe conferite.

7. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore:

- (i) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 67, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- (ii) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

Il Consiglio di Amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima Assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate ai precedenti punti (i) e (ii); la revoca è dichiarata, sentito l'interessato nei confronti del quale è effettuata la contestazione almeno quindici giorni prima della sua audizione. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. La sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure di cui ai precedenti punti (i) e (ii).

Ai fini del presente comma, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del reato.

Ai fini dell'applicazione del presente comma, il Consiglio di Amministrazione accerta la sussistenza delle situazioni ivi previste, con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti esteri, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

Articolo 16

1. Ai fini dell'esercizio del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti impartisce, annualmente, agli Amministratori della Società direttive in ordine al programma di attività, all'organizzazione, alle politiche economiche, finanziarie e di sviluppo. Le direttive sono preventivamente comunicate all'azionista ai fini della verifica dei profili economici e finanziari.
2. Fermi restando i poteri di indirizzo, di direttiva e di controllo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Consiglio di Amministrazione spettano i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, in particolare, la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge riserva all'Assemblea degli azionisti.
3. L'organo amministrativo può nominare direttori, anche generali.

Articolo 17

1. Il Consiglio di Amministrazione, ove l'Assemblea non vi abbia provveduto, elegge tra i suoi membri un Presidente, che è rieleggibile, e un Vice Presidente al solo fine di sostituire il Presidente nei casi di assenza o di impedimento del Presidente medesimo; tale carica non darà in ogni caso titolo a compensi aggiuntivi.

Articolo 18

1. Il Consiglio di Amministrazione, previa delibera dell'Assemblea di cui al comma 2 dell'articolo 8, può attribuire deleghe operative al Presidente sulle

materie delegabili ai sensi di legge, indicate dall'Assemblea, determinandone in concreto il contenuto.

2. Il Consiglio di Amministrazione, fermo restando quanto previsto al precedente comma, può inoltre delegare, sempre nei limiti di legge e determinandone il contenuto, parte delle sue attribuzioni ad un solo componente che viene nominato Amministratore Delegato.

3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare il compimento di singoli atti anche ad altri membri del consiglio stesso, a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi, determinando le modalità di riferimento al Consiglio stesso.

4. Il Consiglio di Amministrazione può altresì conferire incarichi a dipendenti o a terzi per singoli atti o categorie di atti.

5. Il Responsabile della funzione di controllo interno riferisce al Consiglio di Amministrazione ovvero ad apposito Comitato eventualmente costituito all'interno dello stesso.

6. Spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare l'emissione di strumenti finanziari diversi dalle azioni o non convertibili in esse. L'emissione di tali strumenti finanziari destinati alla quotazione in mercati regolamentati può essere effettuata solo in presenza di accertate esigenze finanziarie della società e previa delibera autorizzativa dell'Assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del Codice Civile.

Articolo 19

1. Ai membri dell'organo amministrativo può essere riconosciuto un compenso annuo stabilito dall'Assemblea per l'intero periodo di durata della carica, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio.

2. Ai membri dell'organo amministrativo, nel caso di attribuzione di deleghe operative di cui all'art. 18 del presente statuto, possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'art. 2389 comma 3 Cod. Civ.
3. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti del Consiglio di Amministrazione.
4. La remunerazione dei componenti di comitati con funzioni consultive o di proposta, ove sia necessaria la costituzione di detti comitati, può essere riconosciuta a ciascuno dei componenti in misura non superiore al 30% del compenso deliberato per la carica di amministratore.

Articolo 20

1. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione e - una volta nominato - all'Amministratore Delegato, nell'ambito dei poteri delegati, spetta la rappresentanza legale della Società.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale spetta al Vice Presidente, se nominato.
3. La firma del Vice Presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.
4. I predetti legali rappresentanti potranno conferire poteri di rappresentanza della Società, pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega.

Articolo 21

1. Il controllo della gestione spetta al Collegio Sindacale.

Articolo 22

1. La revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio Sindacale, a condizione che sia integralmente costituito da revisori.
2. Verificandosi uno dei casi di legge, tuttavia, la revisione legale dei conti deve essere affidata ad un revisore legale o ad una società di revisione legale iscritti in apposito registro e nell'albo speciale tenuto dalla Consob a norma dell'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998.
3. L'incarico di revisione legale dei conti, su proposta motivata del Collegio Sindacale, è conferito per la durata di tre esercizi dall'Assemblea ordinaria dei soci, la quale determina il corrispettivo; l'incarico scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Articolo 23

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, i quali durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
2. La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto delle suddette disposizioni di legge e regolamentari in materia di equilibrio tra i generi.
3. L'Assemblea che procede alla nomina del Collegio designa il Presidente del Collegio Sindacale e determina il compenso dei sindaci.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti del Collegio Sindacale.

Articolo 24

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, per un periodo non inferiore alla durata in carica del Consiglio stesso e non superiore a sei esercizi, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del testo unico delle disposizioni in materia finanziaria (D.Lgs. n. 58 del 1998 e successive modificazioni).

2. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere i requisiti di onorabilità previsti per gli Amministratori.

3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra i dirigenti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno tre anni nell'area amministrativa presso imprese o società di consulenza o studi professionali.

4. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, solo per giusta causa.

5. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari decade dall'ufficio in mancanza dei requisiti necessari per la carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

6. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato.

7. Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

8. L'Amministratore Delegato e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione, allegata al bilancio d'esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure, di cui al comma 6 del presente articolo, nel corso dell'esercizio cui si riferiscono i documenti, nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e, ove previsto il bilancio consolidato, dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

Articolo 25

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio a norma di legge.
3. Gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al 5% da destinare a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il 20% del capitale sociale, potranno essere distribuiti ai soci, salvo diversa delibera dell'Assemblea; gli utili che l'Assemblea delibererà di distribuire saranno ripartiti in proporzione alle rispettive partecipazioni.
4. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le Casse designate dal Consiglio di Amministrazione ed a decorrere dal giorno che verrà annualmente fissato dal Consiglio di Amministrazione.

5. I dividendi non riscossi entro il termine di 5 anni dal giorno in cui sono divenuti esigibili si prescrivono a favore della Società.

Articolo 26

1. Addivenendosi - in qualsiasi tempo e per qualunque causa - allo scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria dei soci determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori, con le funzioni ed i poteri previsti dalla legge.

Articolo 27

1. Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

2. Le disposizioni di cui agli artt. 15 e 23, finalizzate a garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi, trovano applicazione con riferimento ai primi tre rinnovi, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivi all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251.